

Roma,

Spettabile
Software Engineering of America
1230 Hempstead Turnpike
Franklin Square
11010 New York

Repertorio n.

Oggetto: Servizio di manutenzione prodotto software \$AVRS per l'anno 2017

Facciamo riferimento alla Vostra offerta del (allegato 1 alla presente lettera) per confermarVi l'affidamento del servizio in oggetto le cui condizioni sono di seguito riportate e devono intendersi modificative e/o integrative di quelle previste nell'offerta stessa.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto, di cui alla presente lettera, ha per oggetto il servizio di manutenzione per l'anno 2017 del prodotto software \$AVRS, acquisito da parte della SOGEI, in forza dei precedenti contratti, in via non esclusiva e a tempo indeterminato, al fine di garantirne l'utilizzo senza ulteriori costi aggiuntivi, su qualunque elaboratore fino a concorrenza della potenza elaborativa massima di 33119 MIPS (si fa riferimento alla colonna "IBM PCI" della tabella pubblicata da Cheryl Watson).

L'elaboratore su cui il prodotto viene attualmente utilizzato è l'IBM 2827-H89/715 matricola 688C7.

Il servizio riguarda in particolare:

- a) la fornitura delle nuove release e degli aggiornamenti del prodotto software \$AVRS completi di tutta la documentazione e manualistica;
- b) la correzione degli eventuali malfunzionamenti riscontrati sui prodotti.

Il servizio dovrà essere eseguito dalla Vostra Società secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3, e nel Capitolato Tecnico allegato.

La SOGEI assume l'obbligo di non cedere o comunque di non trasferire a terzi il proprio diritto d'uso delle nuove versioni dei prodotti aggiornati in forza del contratto né a titolo gratuito né a titolo oneroso. A tal fine le Parti convengono espressamente di non considerare terzo l'Amministrazione finanziaria (Ministero dell'economia e delle finanze). Resta salvo quanto previsto all'articolo 33, comma 2, lettera b), del D.P.C.M. 452/1997 di cui al successivo paragrafo 18.

2. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017, e comunque fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

La SOGEI potrà recedere dal presente contratto, con un preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, in qualunque momento della sua durata, senza che da ciò - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. - possa derivare alcun onere aggiuntivo per la SOGEI stessa, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso.

La Vostra Società prende atto che la stipula e l'esecuzione del presente contratto avverrà nelle more del perfezionamento dell'iter di approvazione del Contratto di Servizi Quadro, e pertanto, in caso di mancato o diverso rinnovo la SOGEI potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di 15 (quindici) giorni fermo restando la facoltà di subingresso dell'Amministrazione finanziaria di cui al

successivo paragrafo 18.

In caso di recesso di cui ai precedenti commi 2 e 3 la Vostra Società avrà il diritto di ricevere il corrispettivo previsto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per la SOGEI stessa.

3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

La Vostra Società si impegna ad effettuare, per tutta la durata del contratto:

- a) il servizio di manutenzione sui prodotti software, a perfetta regola d'arte, con la necessaria diligenza e competenza professionale secondo i termini e le modalità previste nel contratto stesso.
- b) la fornitura delle nuove release, degli aggiornamenti di cui al precedente paragrafo 1, comma 2, lettera a) dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data della loro immissione sul mercato italiano.

Entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto, la Vostra Società dovrà rendere disponibile - dandone comunicazione scritta alla SOGEI - un indirizzo e-mail diretto e un numero telefonico con accesso prioritario tramite i quali contattare, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì, un esperto specializzato nei prodotti, al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero delle chiamate, per la soluzione di ogni problematica di malfunzionamento e/o di anomalia dei prodotti.

La Vostra Società, a seguito dell'intervenuta segnalazione del malfunzionamento e/o dell'anomalia, che verrà segnalata dalla SOGEI ed annotata in apposito registro, è tenuta ad adoperarsi, attivando, entro il primo giorno lavorativo dalla segnalazione, tutte le strutture a sua disposizione, per la diagnosi dell'errore e per l'individuazione e la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia riscontrati.

La Vostra Società garantisce che effettuerà la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla segnalazione del malfunzionamento stesso.

A tal fine le Parti si danno atto che per ora lavorativa si intende l'intervallo orario compreso fra il lunedì ed il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con esclusione delle festività nazionali infrasettimanali.

Qualora, in contraddittorio fra le Parti, si accerti che per la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia segnalati sia necessario un tempo superiore a quello indicato al precedente comma 5, le Parti concorderanno un nuovo termine per la correzione provvedendo a riportare in apposita nota il nuovo termine concordato per la correzione stessa. Tale nota dovrà essere sottoscritta dal Responsabile del contratto SOGEI, Dott. Leopoldo Valeri, struttura Sistemi Mainframe ITI-SIM, e da un Responsabile della Vostra Società.

Nell'ipotesi prevista al precedente comma, la Vostra Società dovrà fornire una soluzione temporanea al malfunzionamento, che assicuri in ogni caso l'esecuzione di prestazioni equivalenti e comunque conformi ai requisiti tecnici garantiti, e mantenere costantemente informata la SOGEI circa l'avanzamento delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti per la diagnosi e la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia.

La Vostra Società prende atto che i termini di cui ai precedenti commi 2, 3, 5 e 7 devono considerarsi perentori anche ai fini dell'applicazione delle penali previste al successivo paragrafo 13.

Ove per la risoluzione del malfunzionamento fosse necessario l'intervento del personale della Vostra Società presso i locali ove sono installati i prodotti tale accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di lavoro della SOGEI e/o dell'Amministrazione e nel totale rispetto delle rispettive norme di sicurezza ed operative.

La Vostra Società prende atto che, con cadenza trimestrale, dovrà essere emessa una nota di "Verifica di conformità del servizio". Dette note dovranno essere sottoscritte dal Responsabile del contratto.

4. DIRITTO DI PROPRIETÀ

Tutte le nuove release e versioni dei prodotti e tutta la documentazione e manualistica forniti in forza del presente contratto restano di esclusiva proprietà della Vostra Società o dei terzi dai quali la Vostra Società stessa abbia eventualmente ottenuto il diritto di rendere il servizio di manutenzione. in via non esclusiva e a tempo indeterminato alla SOGEI.

5. GARANZIA

La Vostra Società garantisce che le funzioni svolte dalle nuove versioni dei prodotti sono:

- conformi a quanto descritto nella documentazione fornita congiuntamente ai prodotti medesimi e comunque non inferiori a quelli iniziali;
- esenti da vizi o difetti di funzionamento conosciuti dalla Vostra Società, e da virus essendo state adottate, a tal fine, tutte le opportune misure.

La Vostra Società garantisce espressamente che i supporti sui quali sono caricate le nuove versioni dei prodotti sono esenti da vizi conosciuti dovuti a progettazione o errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

Le suddette garanzie sono prestate dalla Vostra Società, anche per il fatto del terzo, intendendo la SOGEI rimanere estranea in ogni caso ai rapporti tra la Vostra Società e le ditte fornitrici dei materiali.

6. OSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE, ANTINFORTUNISTICHE, PREVIDENZIALI E DI SICUREZZA

La Vostra Società garantisce che, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di durata del contratto. La Vostra Società garantisce altresì che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.

La Vostra Società si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e di quelle disposizioni normative che verranno eventualmente emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.

Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente comma 2, la Vostra Società si impegna:

- a) a collaborare con le strutture preposte dell'Amministrazione e della SOGEI, in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove sarà eseguito il servizio;

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui ai precedenti commi, resteranno ad esclusivo carico della Vostra Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti della SOGEI.

La Vostra Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la SOGEI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza del presente paragrafo.

7. CORRISPETTIVO

La SOGEI corrisponderà alla Vostra Società per il servizio di manutenzione di cui al precedente paragrafo 1, un importo complessivo di € 26.000,00 (ventiseimila/00), al netto dell'IVA.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 1 comma 26 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i., in accordo con quanto ivi previsto, la SOGEI procederà alla conseguente riduzione del corrispettivo dovuto alla Vostra Società; qualora la Vostra Società non accolga la riduzione del corrispettivo, sarà facoltà della SOGEI recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari da comunicare alla Vostra Società con lettera raccomandata a.r..

Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 si intende fisso ed invariabile e rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Il suddetto corrispettivo si intende, inoltre, comprensivo di ogni onere e spesa ivi compresi gli oneri della sicurezza di cui all'articolo 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, la Vostra Società rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione dei corrispettivi di cui all'art. 1664 c.c..

La Vostra Società non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale previsto.

La Vostra Società dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela e si impegna ad applicare al contratto stesso, anche su richiesta della SOGEI, con decorrenza immediata, eventuali condizioni di miglior favore riservate alla sua clientela Pubblica. Qualora la Vostra Società violasse l'impegno assunto con il presente comma, la SOGEI avrà diritto di ottenere dalla Vostra Società stessa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno della Vostra Società senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della SOGEI.

8. FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo, di cui al precedente paragrafo 7, comma 1 la Vostra Società dovrà emettere apposita fattura anticipata.

La SOGEI provvederà al pagamento degli importi della fattura di cui al comma precedente nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il termine di 60 giorni per il pagamento delle fatture risulta giustificato al fine di effettuare le verifiche e le attività previste dalla normativa vigente.

La Società prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla SOGEI a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il seguente numero di **repertorio** _____, il seguente numero di Codice Identificativo Gare (CIG) **ZBD1C61F1E**, nonché il numero d'ordine che vi saranno successivamente comunicati. Al fine di verificare ed accertare la data di ricezione della fattura le modalità di trasmissione delle stesse sono esclusivamente le seguenti:

1. tramite posta elettronica certificata all'indirizzo contabilita.fornitori@sogei.it. Nell'oggetto dell'invio e-mail dovrà essere specificato il nome del fornitore, il numero e la data della fattura;
2. oppure tramite invio postale all'indirizzo "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori, Via Mario Carucci, n. 99, 00143 Roma.

Per la liquidazione di importi superiori ad € 10.000,00: alla verifica di regolarità della Società ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione.

Il pagamento del corrispettivo avverrà tramite bonifico bancario, esclusivamente sul conto corrente, intestato alla Vostra Società e dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati all'Ufficio Tesoreria della SOGEI, al numero di fax 06-502598412 ovvero alla e-mail: areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della Vostra Società o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione, che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla SOGEI entro 7 (sette) giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura ovvero nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.

La Vostra Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente e delle persone delegate ad operare su di esso. Fino a quando tale

comunicazione non sarà pervenuta alla SOGEI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente comunicato avranno effetto liberatorio.

La Vostra Società prende atto che ogni diversa indicazione eventualmente contenuta su altri documenti, quali fatture o altro, sarà priva di efficacia.

La Vostra Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG di cui al precedente comma 5, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla SOGEI.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo gli interessi verranno corrisposti nella misura legale prevista dall'art. 1284 del codice civile.

In caso di applicazione delle penali sarà facoltà della SOGEI compensare - nel rispetto della normativa fiscale - il debito con il credito.

9. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

La SOGEI e/o l'Amministrazione non assumono alcuna responsabilità nel caso che la Vostra Società abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

La Vostra Società manleverà e terrà indenne la SOGEI da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri, derivanti dall'uso dei prodotti concessi in licenza ed aggiornamenti in forza al presente contratto.

Qualora un'azione legale sia stata promossa, la Vostra Società si adopererà, assumendone i relativi costi, sia nei confronti della SOGEI che eventualmente dell'Amministrazione, per la modifica o la sostituzione dei dispositivi e/o delle soluzioni tecniche oggetto di contestazione, in modo da assicurare in ogni caso l'esecuzione di prestazioni equivalenti e comunque conformi ai requisiti tecnici richiesti ovvero di ottenere – a favore della SOGEI – il diritto di continuare a utilizzare i dispositivi e/o le soluzioni tecniche in contestazione, fermo restando il diritto della SOGEI al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Ove le soluzioni di cui al comma precedente non venissero attuate, per qualsiasi causa, la SOGEI si riserva il diritto alla risoluzione del contratto, anche con effetto immediato ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

Ciascuna Parte conviene di dare all'altra immediato avviso scritto qualora vengano intentate le azioni legali di cui sopra da parte di terzi.

10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO DERIVANTE DAL CONTRATTO

E' fatto divieto alla Vostra Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto e i crediti derivanti alla stessa dal contratto nonché di conferire procure all'incasso.

La Vostra Società prende atto che la SOGEI, rifiuta, ora per allora, ad ogni effetto di legge e di contratto, la cessione del credito derivante dal contratto, nonché il conferimento di procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte della Vostra Società degli obblighi di cui ai precedenti commi, la SOGEI, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare ad altre imprese l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Vostra Società.

11. RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto valgono le condizioni generali della vostra società, allegate al presente contratto. Troveranno applicazione le norme del capitolato generale per le forniture dei beni e le connesse prestazioni di servizi in materia di sistemi informativi

automatizzati di cui al D.P.C.M. 6 agosto 1997 n. 452, nonché:

- a. Le disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 dell'allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e successive modificazioni e integrazioni;
- b. la direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
- c. le norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- d. le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016;
- e. le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010 non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016;
- f. il Codice Civile italiano e le altre disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia di contratti di diritto privato e di responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

12. RESPONSABILITÀ

La Vostra Società assume in proprio ogni responsabilità - impegnandosi a tenere indenne la SOGEI e/o l'Amministrazione anche in sede giudiziale - per danni a persone o cose, ivi compresi quelli ai locali, opere e/o impianti preesistenti, sia della SOGEI che dell'Amministrazione e/o di terzi eventualmente arrecati in occasione dell'esecuzione del servizio.

L'obbligazione deve intendersi, peraltro, limitata ad un massimo pari a 3 (tre) volte l'ammontare del corrispettivo massimo di cui al precedente paragrafo 7.

13. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per ogni giorno solare di ritardo:

- nella consegna di una copia originale delle nuove versioni del prodotto, di cui al precedente paragrafo 3, comma 2;
- nella comunicazione, di cui al precedente paragrafo 3, comma 3;
- nella correzione del malfunzionamento, di cui al precedente paragrafo 3, comma 5;
- nel termine per la correzione indicato nella nota, di cui al precedente paragrafo 3, comma 7;

la SOGEI applicherà una penale pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) della somma dei corrispettivi complessivi di cui al precedente paragrafo 7.

Nell'ipotesi che l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale complessivo, la SOGEI avrà il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno della Vostra Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La SOGEI potrà compensare – nel rispetto della vigente normativa fiscale – gli eventuali crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti, a qualsiasi titolo, alla Vostra Società. La Vostra Società prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente paragrafo non preclude il diritto della SOGEI a richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

La Vostra Società si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente alla SOGEI il verificarsi di una o più delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del citato D.Lgs. n. 50/2016. Qualora si verificassero le predette variazioni, il contratto si intenderà risolto di pieno diritto, fermo il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

14. PRIVACY

La Vostra Società prende atto che i dati contenuti nel contratto ad essa riferiti e nei documenti forniti

per la sottoscrizione dello stesso, rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e che per il loro trattamento la SOGEI ha provveduto ad elaborare un documento contenente specifiche regole di sicurezza e privacy denominato Allegato Privacy. L'Allegato Privacy è consultabile sul sito internet www.sogei.it.

Con la sottoscrizione del contratto la Vostra Società dichiara espressamente di aver preso visione del citato Allegato Privacy di condividerne il contenuto e di acconsentire espressamente al trattamento dei dati secondo quanto in esso previsto, nonché di procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto di quanto previsto dall'Allegato Privacy con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti in relazione al ruolo di SOGEI ed alla normativa vigente in materia.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nell'Allegato Privacy, la SOGEI potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che la Vostra Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla SOGEI.

15. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

La Vostra Società ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla SOGEI, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla SOGEI e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

La Vostra Società è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

16. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

La Vostra Società si obbliga, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

La Vostra Società si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del presente atto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che la Vostra Società non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda o, comunque, non sia più ad essa associata.

La Vostra Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

La SOGEI, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione alla Vostra Società delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo della fattura concernente il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata.

La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che l'Ispettorato predetto abbia dichiarato che le inadempienze sono state sanate: in tale ipotesi la Vostra Società non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.

La Vostra Società si impegna espressamente a trasmettere alla SOGEI a richiesta della stessa:

- a) copia della denuncia degli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;
- b) copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli eventualmente dovuti agli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi applicabili.

La violazione degli obblighi sopra previsti comporterà la risoluzione di diritto del presente atto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

17. OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO

La Vostra Società prende atto che la SOGEI ha adottato un Codice Etico contenente i principi ed i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per la SOGEI nei rapporti con gli interlocutori della SOGEI stessa.

Con la sottoscrizione per accettazione del presente contratto, la Vostra Società dichiara espressamente di aver preso visione di detto Codice Etico, consultabile sul sito www.sogei.it, e di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto indicato nei suoi rapporti con la SOGEI.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque dei comportamenti previsti dalle disposizioni del Codice Etico, la SOGEI potrà dichiarare risolto automaticamente il presente contratto, fermo restando che la Vostra Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla SOGEI.

18. SUBINGRESSO

La Vostra Società prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della SOGEI, l'Amministrazione potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla SOGEI stessa nel contratto. Essa si impegna, fin d'ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.

La Vostra Società si impegna, altresì, ad accettare, nella ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

19. DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto espresso divieto di affidare ad altre imprese parte delle attività oggetto del presente contratto.

20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA LEGGE 136/2010

Con la stipula del presente contratto, la Società si impegna ad accettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue successive modifiche ed integrazioni relativa al Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Società assume tutti gli obblighi di cui all'articolo 3 della sopracitata Legge 136/2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare la Società si impegna ad inserire in ciascun contratto che avesse a stipulare con terzi, quali subappaltatori, subfornitori e/o subcontraente della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, apposita clausola con la quale ciascuno di esse si impegna agli obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo e di darne evidenza scritta alla SOGEI.

La Vostra Società si impegna a dare immediata comunicazione alla SOGEI ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma della notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di cui al presente articolo.

Resta inteso che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3 della sopracitata Legge 136/2010 il presente contratto dovrà intendersi risolto di pieno diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. mediante comunicazione scritta da inviare alla Società a mezzo raccomandata A/R.

21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Rep. n.

Sono a carico della Vostra Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono alla SOGEI.

A tal fine, la Vostra Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che la Vostra Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

22. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

23. VARIE

Le Parti prendono atto e riconoscono che il presente Contratto è stato negoziato in ogni sua clausola e, pertanto, non trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Software Engineering of America

SOGEI – Società Generale d'Informatica S.p.A.

Josephine Day

Mario Montella

CFO Chief Financial Officer

Direttore Approvvigionamenti e Legale

All.: 1 Vostra offerta del giorno